



I.S.I.S. ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA  
di Setificio "Paolo Carcano"

Via Castelnuovo, 5 - 22100 Como -

Tel. 031271416 Fax 031303257

mail: [cois00700e@istruzione.it](mailto:cois00700e@istruzione.it) - pec: [isispcarcano@certificazioneposta.it](mailto:isispcarcano@certificazioneposta.it)

C.F. 80019860131 - Cod. Mecc. COIS00700E

Prot. N. 3210/A30

Como 14.10.2013

Ai Docenti  
Agli Alunni  
Al personale ATA  
Ai Genitori

### Oggetto: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo

Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69

Direttiva PCM 14/12/1995

Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4

Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004

Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318

Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005

Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005

Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20

Legge 16/01/2003 n.3

art. 51 della L. 3 del 16/01/2003

DPCM 23/12/2003

Legge finanziaria 2005

Decreto Legislativo 81/2008

CCNL scuola 2006-2009

D.L. n. 81 del 9-04-2008

## **LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO**

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto e precisamente: ingresso dell'Istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Biblioteca, bagni, aree esterne.

## **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti:

vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

## **SANZIONI E MULTE**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo-Istituto "P. Carcano").

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.



Il Dirigente Scolastico  
Roberto Peverelli